

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nell'ambito del servizio nazionale della Protezione Civile, istituito in base alla legge n. 225 del 24.2.1992, operano anche organizzazioni di volontariato;
- tra le associazioni di volontariato locali opera l' "A.R.I. – Associazione radioamatori Italiani – Sezione di Cuneo" che, tra l'altro è presente nel Comitato Nazionale di Volontariato di protezione civile di cui al D.P.C.M. 26.7.1993 (G.U. n. 196 del 21.8.1993);
- il Servizio di protezione civile comunale si avvale della collaborazione dell'A.R.I. per assicurare un adeguato servizio di assistenza radio nelle attività di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 21 maggio 2002, è stata approvata una bozza di convenzione che prevedeva la concessione in uso dei locali all' "A.R.I." – Sezione di Cuneo – presso l'area sportiva Piccapietra in Madonna dell'Olmo;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Legale e Demografico n. 194 del 22/12/2009, n. raccolta 2038, è stato assunto in comodato d'uso gratuito dalla "AGC Flat Glass Italia srl" di Cuneo un locale sito a Tetto Garetto, prima destinato a club-house, per ospitare le sedi del gruppo comunale volontari di Protezione Civile comunale;

Al fine di razionalizzare le risorse e coordinare l'attività dei gruppi di volontari che collaborano con il servizio di Protezione Civile Comunale, si prevede di unire in un unico sito le sedi dei due gruppi di volontari;

Occorre modificare l'art. 8 della citata convenzione stipulata con il gruppo A.R.I. nel seguente modo: *"Il Comune, al fine di permettere l'attività che l'A.R.I. si impegna a svolgere a titolo di volontariato, con la presente convenzione nell'ambito della Protezione Civile, mette a disposizione a titolo gratuito dell'A.R.I. i locali, della superficie indicativa di mq. 110 meglio individuati nell'allegata planimetria, parte del fabbricato adibito a sede del gruppo comunale volontari di Protezione Civile, sito in Cuneo località Tetto Garetto, Via Torre Frati n. 15.*

In detti locali l'A.R.I. potrà installare le proprie apparecchiature ed antenne per la gestione delle comunicazioni di emergenza, perfettamente a norma in ogni componente ed impianto, senza alcun onere per il Comune.

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o cose derivanti dall'uso della struttura e dell'area oggetto della convenzione.

La convenzione ha validità a decorrere dal 1° giugno 2010 e sino al 31 dicembre 2019 con possibilità di disdetta dopo il 31 dicembre 2014 con preavviso di 6 mesi";

Dato altresì atto che l'A.R.I. svolge attività di pubblico interesse partecipando attivamente al Sistema comunale di protezione civile;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 8 della citata convenzione stipulata con il gruppo "A.R.I. – Sezione di Cuneo";

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente del Settore Segreteria Generale, nel cui ambito ricade questo Servizio, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la modifica dell'art. 8 della citata convenzione stipulata con il gruppo "A.R.I. – Sezione di Cuneo" e approvata con D.G.C. n. 111 del 21.05.2002 nel modo seguente: *“Il Comune, al fine di permettere l'attività che l'A.R.I. si impegna a svolgere a titolo di volontariato, con la presente convenzione nell'ambito della Protezione Civile, mette a disposizione a titolo gratuito dell'A.R.I. i locali, della superficie indicativa di mq. 110 meglio individuati nell'allegata planimetria, parte del fabbricato adibito a sede del gruppo comunale volontari di Protezione Civile, sito in Cuneo località Tetto Garetto, Via Torre Frati n. 15. In detti locali l'A.R.I. potrà installare le proprie apparecchiature ed antenne per la gestione delle comunicazioni di emergenza, perfettamente a norma in ogni componente ed impianto, senza alcun onere per il Comune. Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o cose derivanti dall'uso della struttura e dell'area oggetto della convenzione. La convenzione ha validità a decorrere dal 1° giugno 2010 e sino al 31 dicembre 2019 con possibilità di disdetta dopo il 31 dicembre 2014 con preavviso di 6 mesi”*;
- 2) di dare atto che, responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, dott. Ing. Luca Gautero.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.